



CITTÀ DI _____
CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA SINDACALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**N. 8 - REG. GEN. N. 118
DEL 05-07-2021**

OGGETTO:

Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in occasione delle partite di semifinale e finale del Campionato Europeo di calcio che si terranno i giorni sei e undici luglio 2021 alle ore 21 sull'intero territorio comunale

IL SINDACO

Daniela Ballico

Premesso che:

il Consiglio dei Ministri, in data 21 aprile 2021, ha deliberato la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19;

Il decreto-legge n. 52/2021, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19;

il Decreto-legge 18 maggio 2021 n. 65 dispone, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dello stato di attuazione della campagna vaccinale, l'applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

in base ai predetti decreti ed alla normativa vigente, in zona bianca, i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari;

Preso atto

Che nelle giornate del 06 e 11 luglio p.v. alle ore 21 si terranno le partite di semifinale e finale del campionato europeo di calcio, per le quali appare prevedibile ipotizzare il verificarsi di assembramenti e il consumo incontrollato di alcolici.

Considerato che:

- la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni e assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito nonché impattare sulla circolazione delle persone sul territorio comunale;
- tali aggregazioni e assembramenti in questo periodo devono quanto più possibile essere evitati e limitati per contenere e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19;
- come noto, il rischio di aggregazioni ed assembramenti aumenta in alcuni orari della giornata;
- le misure richiamate in premessa introdotte dal D.L. n. 65/2021 e dal D.L. n. 52/2021 hanno comportato un incremento degli spostamenti e delle occasioni di aggregazione con conseguente aumento dei rischi legati alla diffusione del contagio da Covid-19;
- i recenti fatti di cronaca avvenuti nel territorio comunale e riferibili al consumo di alcol impongono ogni necessaria cautela per evitare il ripetersi di situazioni pericolose per la privata e pubblica incolumità;
- alla luce delle sopra citate valutazioni, applicare nel territorio comunale, prima e dopo gli incontri di calcio, misure atte a limitare il consumo di alcol in maniera tale da evitare assembramenti, rischi di trasmissione del COVID-19 e pericoli per la pubblica incolumità.

Ritenuto

pertanto, doveroso e necessario vietare, nei giorni 6, 7, 11 e 12 luglio p.v. la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle modalità di seguito descritte;

Visti:

- il D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i.;
- l'art. 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta " ... *con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.*";
- il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al
- il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, ha il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;
- l'articolo 55 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, nella parte in cui precisa che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;
- il Decreto Legge n. 19/2020 convertito con L. n. 35/2020;
- il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2021;
- il D.L. 22 aprile 2021 n. 52;
- Il D.L. 18 maggio 2021, n. 65;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 19 maggio 2021;

Richiamato il disposto del sopra citato art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, a norma del quale, i relativi provvedimenti " [...] *sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione*";

Preso atto che in data 05.07.2021, con nota prot. n° 28422 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi della disposizione sopra citata.

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa:

Di vietare, sull'intero territorio comunale:

- **la vendita al dettaglio** di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle 19.00 del giorno 6 alle 7.00 del giorno 7 luglio p.v. e dalle 19.00 del giorno 11 alle 7.00 del giorno 12 luglio, con esclusivo riferimento alla vendita al dettaglio e per asporto presso esercizi di vicinato e attraverso distributori automatici;
- **la vendita per asporto** di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro dalle 19.00 del giorno 6 alle 7.00 del giorno 7 luglio p.v. e dalle 19.00 del giorno 11 alle 7.00 del giorno 12 luglio, presso ristoranti, bar e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;
- **la vendita per asporto e somministrazione** di bevande alcoliche dalle 19.00 del giorno 6 alle 7.00 del giorno 7 luglio p.v. e dalle 19.00 del giorno 11 alle 7.00 del giorno 12 luglio presso strutture autorizzate al commercio su area pubblica;
- **la somministrazione** di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 23.00 del giorno 6 alle 7.00 del giorno 7 luglio p.v. e dalle 23.00 del giorno 11 alle 7.00 del giorno 12 luglio presso ristoranti, bar e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;
- **il consumo** di alcolici e superalcolici in contenitori di vetro dalle ore 19.00 del giorno 6 alle 7.00 del giorno 7 luglio p.v. e dalle 19.00 del giorno 11 alle 7.00 del giorno 12 luglio, nelle vie, nelle piazze, nei parchi, nei giardini ed in tutte le aree pubbliche no oggetto di occupazione di suolo pubblico.

I divieti sopra riportati entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e hanno durata fino al 12.07.2021, con la possibilità di successiva reiterazione e/o modificazione in conseguenza dell'evolvere della situazione epidemiologica.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi e diventa immediatamente efficace al momento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 21-bis, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, con carattere cautelare ed urgente.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- al Sig. Prefetto di Roma, per gli adempimenti di cui all'articolo 55 del D.P.C.M. 2 marzo 2021; protocollo.prefrm@pec.interno.it
- al Commissariato P.S. di Marino; comm.marino.rm@pecps.poliziadistato.it
- alla Stazione Carabinieri di Ciampino; tnrm214365@pec.carabinieri.it
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Frascati - RM2310000p@pec.gdf.it
- al Comando di Polizia Locale; comandante@polizialeciampino.it
- Alla protezione Civile del Comune di Ciampino comandante@polizialeciampino.it

Le inosservanze al presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €.400 a €.1000 prevista dall'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza dovrà essere resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio on line della Città di Ciampino

Ciampino, 05-07-2021

F.to Alessandra Trovalusci

PROCEDIMENTO
F.to Francesca Spirito

F.to Daniela Ballico

Publicata on line sul sito istituzionale, il 05-07-2021

Copia atto uso amministrativo